


LIBERTÀ RELIGIOSA OGGI IN ITALIA

a cura di Giuseppe Platone

saggi di

Paolo Naso, Franco Becchino, Alessandra Trotta,
Ilaria Valenzi, Miguel Gotor

con 7 illustrazioni fuori testo



XVII FEBBRAIO 2019

CLAUDIANA - TORINO

www.claudiana.it

I S B N 978-88-6898-209-6

© Claudiana srl, 2019
Via San Pio V 15 - 10125 Torino
Tel. 011.668.98.04
info@claudiana.it
www.claudiana.it
Tutti i diritti riservati - Printed in Italy

Stampa: Stampatre, Torino

In copertina: Festeggiamenti in piazza San Carlo a Torino per la concessione dello Statuto Albertino, 1848. Litografia.

Lo Statuto del Regno di Sardegna, diventato poi nel 1861 la Legge fondamentale del Regno d'Italia, fu promulgato da Carlo Alberto di Savoia a Torino il 4 marzo 1848. Fu festeggiato per la prima volta il 27 febbraio 1848, dopo che lo Statuto era stato annunciato l'8 febbraio, ma non ancora proclamato. Già festa nazionale del Regno di Sardegna, durante il Regno d'Italia la festa dello Statuto fu spostata alla prima domenica di giugno.

Lo Statuto fu anticipato dalle Lettere patenti del 17 febbraio 1848, con cui Carlo Alberto riconobbe i diritti civili ai valdesi e successivamente agli ebrei.

*In memoria di
Franco Becchino (1931-2017)
Magistrato e pastore evangelico metodista*

LIBERTÀ RELIGIOSA LA POSIZIONE DEI PROTESTANTI*

di FRANCO BECCHINO

LIBERTÀ DI COSCIENZA E DI RELIGIONE

Alcune parole di introduzione sono necessarie. Poiché, storicamente, i problemi che interessano sono sorti nell'ambito del fatto religioso, si è sempre (e in parte si continua ancora oggi ad esprimersi così) parlato di *libertà religiosa*. Sarebbe assai più corretto, però, definire tale problematica con l'espressione *libertà di coscienza* oppure, ove si tema di restringere così le questioni alla sola dimensione individuale del fenomeno, *libertà di coscienza e di religione*. La nostra Costituzione parla solo di libertà religiosa, ma una interpretazione ormai consolidata della giurisprudenza della Corte Costituzionale ha stabilito che tale espressione va intesa in ogni caso come libertà di coscienza e di religione.

La seconda precisazione riguarda l'espressione *protestanti*. Poiché, per convinca scelta dottrinale, per i protestanti non v'è un'autorità centrale che possa parlare per tutti e imporsi a tutti, ma la ricerca del consenso avviene con lo strumento della «assemblea» (i protestanti cercano di non dimenticare che la parola *chiesa* significa proprio *assemblea*), cioè, come si suol dire, «dal basso», a stretto rigore si dovrebbe parlare di *posizioni* dei protestanti, e talvolta, in effetti, su una determinata questione, si esprimono diverse e, talvolta, persino contrastanti, posizioni. Ma sulle questioni della libertà di coscienza e di religione si può dire che una posizione condivisa e comune sussiste e questa è largamente a favore dei diritti della coscienza e della libertà di religione, nonché, con qualche eccezione sempre più minoritaria, a favore del trattamento paritario da parte dello Stato di tutte le espressioni religiose e della separazione fra fatto religioso e ordine giuridico.

La terza precisazione riguarda gli anglicani. Chiesa anglicana altro non vuol dire che «Chiesa d'Inghilterra» e fu il semplice nome che assunse la Chiesa inglese al momento del distacco dalla Chiesa di Roma. Inizialmente la nuova struttura ecclesiastica intendeva restare del tutto cattolica, ma senza dipendenza dal

* Testo sinora inedito di una conferenza pubblica del 22 agosto 2012, per gentile concessione dei famigliari.

papa: una Chiesa cattolica che conservasse la struttura episcopale, ma rifiutasse quella papale. Il «capo» della Chiesa anglicana, per le questioni organizzative, fu (e resta) il re (o la regina); le questioni dottrinali restarono nella mani dei vescovi. Nella temperie spirituale del Cinquecento europeo, però, neppure la cristianità inglese poteva rimanere fuori del grande conflitto aperto dalla Riforma, e fu così che la Chiesa anglicana finì per adottare una teologia fortemente influenzata dalle dottrine protestanti. Una «chiesa ponte», dunque, come amò chiamarsi, unita soprattutto in una liturgia e spiritualità comuni (il testo fondativo più importante per un anglicano è «Il libro della preghiera comune», alla cui elaborazione diedero un contributo importante esuli italiani che avevano aderito alla Riforma). L'anglicanesimo è oggi diffuso in tutto il mondo, specie in quello di cultura anglosassone, e fuori dell'Inghilterra di solito assume il nome di Chiesa episcopale. All'interno di esso il favore verso i principi della libertà di coscienza e di religione è fuori discussione, ma le forme del rapporto con lo Stato variano dal separatismo alla «Chiesa di Stato», come in Inghilterra. L'anglicanesimo, per certi aspetti (potremmo dire: per una ispirazione di fondo), fa certo parte dell'area protestante, ma è più corretto distinguerlo da questa e considerarlo di per sé.

I PROTESTANTI ITALIANI TRA «FRANCHEZZA EVANGELICA» E IMPEGNO ECUMENICO

La quarta considerazione introduttiva riguarda la constatazione che i protestanti italiani hanno sempre ritenuto che, fra i propri compiti, rientri quello di manifestare davanti al Paese il proprio dissenso dalle posizioni cattoliche, quando la tesi da noi sostenuta ci pare quella corretta, da un punto di vista cristiano. E ciò non è in contrasto con il nostro sincero impegno ecumenico, che non sarebbe autentico se non si svolgesse nella franchezza evangelica. Noi ci siamo rallegrati quando nel Concilio Vaticano II la Chiesa cattolica ha fatto propria una posizione di adesione, senza sostanziali riserve, ai principi della libertà religiosa, abbandonando la vecchia soluzione della semplice tolleranza delle altre comunità cristiane e delle altre fedi religiose. Ma lamentiamo l'aver conservato la soluzione concordataria, intesa come situazione che garantisce privilegi alla Chiesa cattolica, fra le possibili forme di rapporto con lo Stato (soluzione diversa da semplici accordi bilaterali, cui noi peraltro continuiamo a preferire il separatismo, ma che, di per sé, non significano assegnare a una comunità religiosa una posizione privilegiata).

Soprattutto lamentiamo che nel Concordato del 1984 si continui a prevedere l'insegnamento confessionale della religione cattolica nella scuola pubblica e che eminenti esponenti della gerarchia cattolica italiana sostengano oggi che l'affermazione dell'art. 8 della Costituzione, in base alla quale «tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge», non sarebbe di ostacolo a re-

golazioni differenziate, e quindi a trattamenti di privilegio, per le confessioni di maggioranza, propugnando in tal modo una lettura del concetto di uguaglianza veramente sconcertante e inaccettabile.

IL PANORAMA DEI RAPPORTI FRA LO STATO E IL FATTO RELIGIOSO

La quinta e ultima considerazione introduttiva vuole semplicemente ricordare cosa significhino alcune espressioni un po' tecniche che di solito si usano quando si discute di libertà di coscienza e di religione. Si definisce *separatista* un sistema di rapporti fra Stato e formazioni religiose che riconosce, senza limitazioni diverse da quelle previste dall'ordinamento giuridico per tutti, i diritti propri della coscienza individuale e della libertà religiosa delle persone, e garantisce la libertà e l'uguaglianza delle strutture collettive nelle quali tali diritti si esplicano, e ciò sulla base di un diritto comune che non abbisogna di concordati o altre forme di accordo, perché si fonda sul presupposto della netta distinzione dell'ambito dell'ordine giuridico dall'ambito del fatto religioso, ossia tra «ordini» distinti, che caratterizza nell'essenziale il fondamento o «supremo» principio costituzionale di laicità e non confessionalità dello Stato» (così la sentenza n° 334 dell'8 ottobre 1996 della Corte Costituzionale).

Si definisce *giurisdizionalista* una regolamentazione dei rapporti fra Stato e formazioni religiose, promanante per intero dallo Stato, in cui si preveda l'intervento delle autorità statali nella organizzazione e nell'attività della formazione religiosa, di solito con ampi poteri. Si definisce *concordatario* un sistema di rapporti fra Stato e formazioni religiose che, sulla base di accordi fra gli organi di governo dello Stato e le strutture di rappresentanza della comunità religiosa, preveda un trattamento privilegiato per quest'ultima rispetto ad altre comunità religiose o, in generale, nel quadro dell'ordinamento giuridico dello Stato medesimo.

Si definisce *bilaterale* un sistema di accordi fra organi dello Stato e rappresentanze della comunità religiosa che regoli in tutto o in parte i loro rapporti, prescindendo da trattamenti di privilegio, ma tenendo conto delle specificità della singola formazione religiosa. Secondo il costituzionalista Gustavo Zagrebelsky un buon sistema per regolare questi rapporti sarebbe la soluzione separatista per quel che concerne i diritti della persona in tema di libertà di coscienza e di religione e la soluzione bilaterale (non concordataria!) per la regolazione dei rapporti fra l'ordinamento giuridico e le istituzioni culturali, socio-sanitarie, di formazione e simili promosse da comunità religiose.